Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 1° aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - press[illegible]Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in [illegible]no (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo im[illegible]to.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX, n. 1671.

Sospensione, durante lo stato di guerra, delle opere pubbliche appaltate in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, sull'ordinamento dei servizi della Corte dei conti nell'Africa Italiana, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 361;

Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, che approva le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle colonie e successive modificazioni;

Visto l'ordinamento amministrativo contabile per le colonie approvato con R. decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271, e successive modificazioni;

Considerata la necessità in relazione all'attuale stato di guerra, di adottare provvidenze per la sospensione delle opere pubbliche nella Libia;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra il Governatore generale della Libia può sospendere l'esecuzione delle opere in corso.

La sospensione deve risultare da apposito verbale da compilarsi in applicazione del combinato disposto degli articoli 15 e 69 del regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori eseguiti in colonia per conto dell'Amministrazione approvato con decreto del Ministro per le colonie 8 settembre 1934-XII, n. 232.

Art. 2.

Disposta la sospensione dei lavori, l'assuntore dei medesimi, invece di attendere che sia possibile riprenderne la esecuzione, potrà chiedere la risoluzione del contratto con il solo obbligo, per l'Amministrazione, di corrispondergli l'importo dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

Sarà contabilizzato ai prezzi di capitolato depurati del ribasso contrattuale, l'importo degli impianti fissi attuati dalle imprese per uso esclusivo delle opere appaltate, che siano in piena efficienza all'atto della risoluzione del contratto e riconosciuti utili a giudizio insindacabile dell'Amministrazione per la prosecuzione delle opere stesse.

Non si terrà conto dei mezzi d'opera, macchinari e impianti mobili di qualsiasi genere che dovranno essere tolti d'opera e allontanati a cura e spesa dell'appaltatore.

Dell'importo contabilizzato sarà pagato all'appaltatore la sola parte proporzionale all'importo delle opere che per effetto della risoluzione non è stato eseguito, nei limiti dei quattro quinti dell'importo contrattuale.

Art. 3.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono estese alle Amministrazioni municipali, agli enti, agli istituti, ai consorzi comunque costituiti, che abbiano ottenuto dallo Stato o dal Governo della Libia il finanziamento anche parziale per la esecuzione di opere pubbliche ed in genere, a tutti gli enti o società concessionarie per le opere di loro competenza, comunque finanziate anche parzialmente dallo Stato o dal Governo della Libia.

Le Amministrazioni municipali, ove si avvalgano della facoltà di cui all'art. 1, devono inviare il verbale di sospensione delle opere al Governatore generale della Libia, che potrà decidere, insindacabilmente, la revoca della disposta sospensione.

Gli enti, istituti e società, che provvedono alla esecuzione delle opere per proprio conto con la sola partecipazione finanziaria dello Stato o del Governo della Libia, ove si avvalgano della facoltà di cui all'art. 1, devono inviare entro 20 giorni dalla data del verbale di sospensione copia di questo all'autorità che ha concesso il concorso o sussidio.

Il Governatore generale della Libia potrà decidere, insindacabilmente, la revoca della disposta sospensione, nel qual caso l'ente interessato dovrà disporre l'immediata ripresa dei lavori.

Per gli enti e società che eseguono opere pubbliche in concessione dello Stato o del Governo della Libia, la facoltà di disporre la sospensione è riservata al Governatore generale della Libia.

All'Amministrazione concedente dovrà essere entro un mese trasmessa una copia del verbale di sospensione da compilarsi ai sensi del precedente art. 1 dall'ente concessionario, salvo la facoltà dell'Amministrazione competente di sostituirsi a quella concessionaria.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 124. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX, n. 1672.

Trasformazione della « Scuola secondaria di avviamento professionale Piero Gaslini » nella « Fondazione scolastica Piero Gaslini », Ente morale con sede presso la Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Piero Gaslini » a tipo industriale in Genova-Bolzaneto.

N. 1672. R. decreto 14 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Ente morale « Scuola secondaria di avviamento professionale Piero Gaslini » viene trasformato nella « Fondazione scolastica Piero Gaslini », Ente morale con sede presso la Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Piero Gaslini », a tipo industriale, istituita in Genova-Bolzaneto con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, in sostituzione della predetta scuola libera, che ha cessato di funzionare col 15 ottobre 1937-XV e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 19 gennaio 1942-XX, n. 242.

Sostituzione della tabella B annessa al Regio decreto 22 aprile 1941-XIX, n. 760, concernente i posti di ruolo nelle Regie scuole tecniche commerciali alle quali era annessa una scuola di avviamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto il R. decreto 22 aprile 1941-XIX, n. 760;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella *B*, annessa al R. decreto 22 aprile 1941, n. 760, è sostituita, con effetto dal 16 ottobre 1940-XVIII, dalla tabella allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 109. — MANCINI

Posti di ruolo delle Regie scuole tecniche commerciali alle quali era annessa una scuola di avviamento anteriormente al R. decreto 22 aprile 1941, n. 760.

Numero d'ordine	SEDE	Direttore (1)	Cultura generale	Matematica, computisteria, calcolo mercantile, istituzione commercio, pratica commerciale	Computisteria e ragioneria, istituz. commercio e pratica commerciale	Matematica, calcolo mercantile	Matematica computisteria calcolo mercantile o ragioneria	Istituzioni di commercio o pratica commerciale	Matematica	Scienze naturali, fisica, e merceologia	1ª lingua straniera	2ª lingua straniera
1	Apuania-Carrara	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
2	Arezzo	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
3	Cagliari	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
4	Genova-Nervi	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
5	Livorno	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
6	Montecatini-Terme	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
7	Salerno	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
8	Torino	1	2	—	1 (anche calc. merc.)	—	—	—	1	1	—	—
9	Treviso	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—
10	Voghera	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1

N. B. — I titolari delle cattedre della scuola tecnica commerciale sono tenuti a completare l'orario nella annessa scuola di avviamento sino a 24 ore settimanali.

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i duecento cinquanta alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 27 marzo 1942-XX.

Registrazione di atti nel territorio francese occupato dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione di detta legge nel territorio dello Stato;

Visto il bando 29 novembre 1940-XIX, n. 16, concernente gli atti notarili e i tributi nei territori francesi occupati;

Ordina:

Art. 1.

Agli atti in forma pubblica o privata, posti in essere nel territorio francese occupato dalle Forze armate italiane e aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o la costituzione o trasmissione di altri diritti reali su beni immobili situati nel territorio dello Stato, l'imposta di registro si applica a norma delle disposizioni in materia vigenti nel Regno al momento in cui gli atti medesimi sono presentati alla registrazione.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà affisso, a cura dei commissari civili, negli albi dei Comuni del territorio occupato.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 27 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

(1255)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 marzo 1942-XX.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Mario Bonucci, Antonio Cremisini ed Antonio Medas e riconoscimento della qualità medesima al fascista Ettore Echaniz.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1941-XIX col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, ai fascisti Mario Bonucci, Antonio Cremisini ed Antonio Medas quali segretari federali « comandati » con incarichi speciali;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i fascisti Mario Bonucci, Antonio Cremisini ed Antonio Medas cessano dalla carica di segretario federale « comandato » ed il fascista Ettore Echaniz viene nominato alla carica predetta;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Mario Bonucci, Antonio Cremisini ed Antonio Medas decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Ettore Echaniz quale segretario federale « comandato » e, come tale, componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 9 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

(1253)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 marzo 1942-XX.

Norme per l'assegnazione, da parte delle singole Amministrazioni, sugli emolumenti riscossi, di una quota a favore dei funzionari che disimpegnino determinati incarichi nell'interesse dello Stato o del P.N.F. e per la destinazione delle somme residue ai fini della concessione di trattamenti assistenziali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1408, riguardante la posizione dei rappresentanti dello Stato, del Partito e di altri Enti pubblici presso società, istituti ed aziende;

Sentiti il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli emolumenti assegnati ai dipendenti dello Stato a norma degli articoli 3, 7, 8 e 10 della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1408, dovranno essere rimessi, mediante assegno circolare, all'Amministrazione centrale da cui i predetti funzionari dipendono, non oltre un mese dalla data dell'avvenuta liquidazione, con l'indicazione del periodo di tempo cui l'importo stesso si riferisce e della causale del versamento.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per gli emolumenti dovuti ai funzionari del P.N.F. e delle Organizzazioni dipendenti, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Organizzazioni sindacali, a norma degli articoli 6, 7, 8 e 10 della citata legge 29 novembre 1941-XX, n. 1408.

Gli emolumenti predetti sono versati:

a) per i funzionari del P.N.F. e Organizzazioni dipendenti all'Amministrazione del P.N.F.;

b) per i funzionari delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Organizzazioni sindacali ai singoli enti che essi rappresentano.

Art. 3.

Le Amministrazioni centrali dello Stato, l'Amministrazione del P.N.F., i Comuni, le Provincie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le Organizzazioni sindacali, non appena in possesso degli emolumenti di cui ai precedenti articoli:

a) ne danno ricevuta all'ente o istituto mittente;

b) provvedono al versamento delle somme loro pervenute in apposito conto corrente da aprirsi presso un istituto di credito di diritto pubblico;

c) prendono nota in apposite schede intestate ai singoli funzionari dei versamenti ad essi riferibili.

Art. 4.

Sull'importo annuo complessivo dei versamenti risultanti dalla relativa scheda di cui all'articolo precedente, è assegnata, a titolo di rimborso spese e di rappresentanza, al funzionario interessato una quota in misura corrispondente ai tre quarti della retribuzione annua al lordo, da lui goduta a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia e assegno temporaneo di guerra, o pari all'intero importo dei versamenti stessi nel caso che questi siano inferiori a detto limite.

In aggiunta alle predette somme è consentito il rimborso delle spese di viaggio sostenute nelle missioni, debitamente autorizzate, compiute in dipendenza dell'adempimento dell'incarico, nonchè la concessione delle corrispondenti indennità di soggiorno secondo le norme proprie dell'ente, o, in mancanza, secondo le norme proprie dell'amministrazione da cui i funzionari interessati dipendono.

Le corresponsioni di cui al comma 2° del presente articolo sono effettuate direttamente dall'ente agli interessati su loro richiesta documentata.

Art. 5.

Le Amministrazioni indicate nel precedente art. 3, dopo avere adempiuto alle formalità prescritte nello stesso articolo, provvedono subito — mediante prelevamento dal conto corrente — a versare al funzionario interessato la somma a lui spettante a norma del precedente art. 4 nei limiti fissati dall'articolo stesso.

Degli eseguiti pagamenti agli interessati viene presa nota nella relativa scheda ai fini del conteggio annuale, per l'osservanza dei limiti di cui all'art. 4, in caso di ulteriori versamenti effettuati da enti o istituti allo stesso funzionario intestatario.

Art. 6.

Le somme annualmente residuate sui conti correnti dopo le rimesse effettuate ai sensi dell'articolo precedente dalle Amministrazioni centrali dello Stato ai funzionari interessati, saranno versate, con i relativi interessi, al bilancio dell'entrata dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo.

In corrispondenza agli introiti come sopra effettuati verrà stanziato un fondo in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il fondo stanziato sarà versato all'Ente nazionale fascista di assistenza e previdenza per i dipendenti statali, per particolari concessioni a favore del personale ritenuto meritevole di speciale assistenza, con riguardo a quello avente famiglia numerosa a proprio carico.

Art. 7.

Criteri analoghi saranno seguiti dall'Amministrazione del Partito Nazionale Fascista e da quelle degli altri Enti indicati nel precedente art. 2, per la concessione dei trattamenti assistenziali nei confronti del personale dipendente.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Ai fini della applicazione della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1408, e del presente decreto non si tiene conto degli emolumenti o delle quote di emolumento riferibili al periodo maturato fino a tutto gennaio 1942-XX, che saranno corrisposti dagli Enti interessati nei modi precedentemente in vigore.

Art. 9.

Nei confronti dei funzionari, che all'entrata in vigore del presente decreto, disimpegnino incarichi quali componenti di consigli, comitati, collegi sindacali ed altri organi analoghi ad essi attribuiti per esigenze di servizio connesse col posto da essi ricoperto, potrà, con singole determinazioni del DUCE, d'intesa col Ministro per le finanze, su proposta dell'Amministrazione competente, essere concessa, a titolo di rimborso spese e di spese di rappresentanza, l'attribuzione di emolumenti anche in eccedenza ai limiti previsti dal precedente articolo 4 del presente decreto.

Quando avvenga, per qualsiasi causa, la sostituzione di altro funzionario nei detti incarichi, avrà effetto l'osservanza dei limiti stessi.

Roma, addì 11 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 118. — D'ELIA

(1267)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 marzo 1942-XX.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 25 aprile 1938-XVI, n. 637, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, recante norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

Vista la legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1068, concernente l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale da lire un miliardo a lire due miliardi;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1938-XVI, recante l'approvazione dello statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

Considerato che si rende necessario apportare talune modifiche allo statuto dell'Istituto predetto, in appli-

cazione delle disposizioni recate dalla citata legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1068;

Su proposta dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 31 dicembre 1937-XVI, sono apportate le modificazioni risultanti dai seguenti articoli.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 1 vanno aggiunte le parole « e dalla legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1068 ».

Nel secondo comma le parole « un miliardo » vengono sostituite dalle parole « due miliardi ».

Art. 3.

Nell'ultimo comma dell'art. 2 le parole « un miliardo » vengono sostituite dalle parole « due miliardi ».

Art 4.

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Gli utili netti annuali determinati ai sensi del precedente articolo, saranno destinati come appresso:

il 20 % alla formazione del fondo di riserva ordinaria;

il 15 % a un fondo per gli scopi di cui al successivo art. 39;

il residuo 65 % al Tesoro dello Stato, al quale è versato dall'Istituto entro un mese dall'approvazione del proprio bilancio ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 39 è sostituito dal seguente:

« Il 15 % degli utili, di cui al terzo capoverso del precedente articolo 30, è devoluto a un fondo speciale da utilizzare in iniziative per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive industriali, nonchè nelle opere di preparazione professionale tecnica e di assistenza sociale istituito col fondo di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1068 ».

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 marzo 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(1233)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 marzo 1942-XX.

Conferma in carica di due membri del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e nomina di due sindaci del Consorzio stesso.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma;

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

1) Il gr. uff. avv. Emanuele Folli e il conte cav. di gr. cr. Adriano Tournon, Senatore del Regno, sono confermati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, per il quadriennio 1942-45.

2) Il comm. rag. Francesco Cremonese e il gr. uff. dott. Adolfo Panfili sono nominati sindaci del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1942.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

(1175)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1942-XX.

Concessione temporanea di esenzioni dalla consegna obbligatoria di due esemplari di ogni stampato o pubblicazione destinati alla Prefettura e al Ministero dell'interno.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 7, comma 2°, della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374 recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e 7 del regolamento per l'attuazione della legge medesima, approvato con R. decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 12 della legge predetta;

Decreta:

Fino a nuova disposizione, è concessa, per gli stampati e le pubblicazioni infraindicati, l'esenzione dall'obbligo della consegna, di cui all'art. 1 della citata legge,

limitatamente agli esemplari destinati alla Prefettura e al Ministero dell'interno:

a) cartoline illustrate, immagini (religiose o profane), recanti la semplice dicitura dell'oggetto rappresentato, fotografie, incisioni, composizioni musicali, carte da gioco ed altri stampati per giochi, calendari di qualunque tipo e formato, esclusi quelli nei quali alle ordinarie effemeridi è aggiunto un testo (almanacchi e simili);

b) manifesti, programmi, biglietti d'invito, resoconti, bollettini relativi a feste, spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi o di altro genere, riunioni, conferenze, trattenimenti pubblici o privati;

c) cataloghi, opuscoli, fascicoli, circolari e manifesti di carattere commerciale, esclusi i cataloghi di Case editrici librarie - opuscoli, fascicoli, circolari e manifesti di scuole, collegi o convitti, contenenti i programmi o altre notizie riguardanti la loro attività - bollettini e listini dei prezzi delle merci, dei titoli e valori pubblici e privati e dei cambi - avvisi e atti relativi a vendite, giudiziali o stragiudiziali, o a contratti in genere - avvisi e bollettini relativi a estrazioni del lotto, di lotterie, di titoli;

d) bilanci preventivi e consuntivi, situazioni economiche e finanziarie e relative relazioni, manifesti, convocazioni, ordini del giorno, verbali, deliberazioni di enti pubblici o privati;

e) pubblicazioni commemorative d'interesse strettamente privato, avvisi semplici per la celebrazione e la partecipazione ai riti della religione cattolica, dispense poligrafate e testi scolastici esclusi i testi per l'ordine universitario;

f) sentenze delle autorità giudiziarie ordinarie e delle giurisdizioni speciali e amministrative, memorie di avvocati e procuratori relative a qualsiasi giudizio civile, penale, amministrativo.

E' fatta riserva della facoltà, sia di richiedere espressamente in casi particolari stampati e pubblicazioni compresi in dette categorie, sia di prendere in esame domande espresse di esenzione per stampati e pubblicazioni non compresi nelle stesse categorie.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1268)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1942-XX.

Concessione temporanea di esenzioni dalla consegna obbligatoria alla Procura del Re Imperatore di un esemplare di ogni stampato o pubblicazione

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 7, comma 2°, della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e 7 del regolamento per l'attuazione della legge medesima, approvato con R. decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 12 della legge predetta;

Decreta:

Fino a nuova disposizione, è concessa, per gli stampati e le pubblicazioni infraindicati, l'esenzione dall'obbligo di consegnare un esemplare alla Procura del Re Imperatore:

a) cartoline illustrate, immagini (religiose o profane), fotografie, incisioni, composizioni musicali, carte da gioco ed altri stampati per giochi; calendari di qualunque tipo e formato, esclusi quelli nei quali alle ordinarie effemeridi è aggiunto un testo (almanacchi e simili);

b) manifesti, programmi, biglietti d'invito, resoconti, bollettini relativi a feste, spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi o di altro genere, riunioni, conferenze, trattenimenti pubblici o privati;

c) cataloghi, opuscoli, fascicoli, circolari e manifesti di carattere commerciale, esclusi i cataloghi di Case editrici librarie - opuscoli, fascicoli, circolari e manifesti di scuole, collegi o convitti, contenenti i programmi o altre notizie riguardanti la loro attività - bollettini e listini dei prezzi delle merci, dei titoli e valori pubblici e privati e dei cambi - avvisi e atti relativi a vendite, giudiziali o stragiudiziali, o a contratti in genere - avvisi e bollettini relativi a estrazioni del lotto, di lotterie, di titoli;

d) bilanci preventivi e consuntivi, situazioni economiche e finanziarie e relative relazioni, manifesti, convocazioni, ordini del giorno, verbali, deliberazioni di enti pubblici o privati;

e) pubblicazioni commemorative d'interesse strettamente privato; pubblicazioni di carattere prettamente religioso-liturgico, ad uso esclusivo dei ministri di culto, per la celebrazione dei riti; pubblicazioni relative alle scienze e arti militari, alle scienze matematiche, fisiche e chimiche, fermo l'obbligo della consegna per le pubblicazioni d'indole storica o filosofica e per i manuali ad uso delle scuole non comprese nell'ordine universitario; pubblicazioni scolastiche a dispense, fermo l'obbligo della consegna per quelle dei corsi universitari relativi alle scienze giuridiche, politiche, sociali ed economiche.

È fatta riserva della facoltà, sia di richiedere espressamente in casi particolari stampati e pubblicazioni compresi in dette categorie, sia di prendere in esame domande espresse di esenzione per stampati e pubblicazioni non compresi nelle stesse categorie.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1942-XX

Il Ministro: GRANDI

(1269)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1942-XX.

Concessione temporanea di esenzioni dalla consegna obbligatoria di due esemplari di ogni stampato o pubblicazione destinati al Ministero della cultura popolare.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visti gli articoli 7, comma 2°, della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e 7 del regolamento per l'attuazione della legge medesima, approvato con R. decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 12 della legge predetta;

Decreta:

Fino a nuova disposizione, è concessa, per gli stampati e le pubblicazioni infraindicati, l'esenzione dall'obbligo di consegnare l'esemplare per il Ministero della cultura popolare e l'esemplare per la prefettura destinato al detto Ministero:

a) immagini (religiose o profane), fotografie, incisioni, composizioni musicali (meno il testo letterario), carte da gioco ed altri stampati per giochi; calendari di qualunque tipo e formato, esclusi quelli nei quali alle ordinarie effemeridi è aggiunto un testo (almanacchi e simili);

b) manifesti, programmi, biglietti d'invito, resoconti, bollettini relativi a feste, spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi o di altro genere, riunioni, conferenze, trattenimenti pubblici o privati;

c) cataloghi, opuscoli, fascicoli, circolari, manifesti di carattere commerciale, esclusi i cataloghi di Case editrici librarie - opuscoli, fascicoli, circolari e manifesti di scuole, collegi o convitti, contenenti i programmi ed altre notizie riguardanti la loro attività - bollettini e listini dei prezzi delle merci, dei titoli e valori pubblici e privati e dei cambi avvisi e atti relativi a vendite, giudiziali o stragiudiziali, o a contratti in genere - avvisi e bollettini relativi a estrazioni del lotto, di lotterie, di titoli;

d) bilanci preventivi e consuntivi, situazioni economiche e finanziarie e relative relazioni, manifesti, convocazioni, ordini del giorno, verbali, deliberazioni di enti pubblici o privati;

e) pubblicazioni commemorative di interesse strettamente privato, pubblicazioni di carattere prettamente religioso-liturgico per la celebrazione e la partecipazione ai riti della religione cattolica, dispense poligrafate di corsi universitari;

f) sentenze delle autorità giudiziarie ordinarie e delle giurisdizioni speciali e amministrative, memorie di avvocati e procuratori relative a qualsiasi giudizio civile, penale, amministrativo.

È fatta riserva della facoltà, sia di richiedere espressamente in casi particolari stampati e pubblicazioni compresi in dette categorie, sia di prendere in esame domande espresse di esenzione per stampati e pubblicazioni non compresi nelle stesse categorie.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1942-XX

Il Ministro: PAVOLINI

(1270)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1942-XX.
Modificazione della tariffa di vendita dei tabacchi lavorati da fumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 201, con il quale è stata conferita al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 577;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati da fumo nazionali, di cui alla lettera *a*) della tabella allegato *C* alla legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

	Prezzo per kg.	Prezzo per sigaro
Sigari:		
n. 1. Impero	L. 900	L. 4,50
» 2. Cavour	» 800	» 4 —
» 3. Trento	» 460	» 2,30
» 4. Trieste	» 400	» 2 —
» 5. Minghetti	» 340	» 1,70
» 6. Attenuati	» 280	» 1,40
» 7. Grimaldi	» 240	» 1,20
» 8. Virginia	» 220	» 1,10
» 9. Toscani	» 200	» 1 —
» 10. Fiume	» 160	» 0,80
		Prezzo per sigaretto
Sigaretti:		
n. 1. Branca	» 280	L. 0,70
» 2. Dama	» 260	» 0,65
» 3. Avana	» 240	» 0,60
» 4. Roma	» 160	» 0,40
		Prezzo per sigaretta
Sigarette:		
n. 1. Savoia	» 800	L. 0,80
» 2. Sovrana	» 650	» 0,65
» 3. Serraglio	» 500	» 0,50
» 4. Macedonia Extra	» 450	» 0,45
» 5. Giuba	» 400	» 0,40
» 6. A.O.I.	» 350	» 0,35
» 7. Macedonia	» 300	» 0,30
» 8. Nazionali	» 250	» 0,25
» 9. Indigene	» 200	» 0,20
» 10. Popolari	» 150	» 0,15
» 11. Milit	» 50	» 0,05
Trinciati:		
n. 1. Serraglio	» 450	
» 2. Macedonia	» 280	
» 3. Dalmazia	» 230	
» 4. Italia	» 220	
» 5. Spuntature	» 140	
» 6. 1ª Forte	» 125	
» 7. 2ª Comune	» 100	
» 8. 3ª Qualità	» 65	

Il prezzo di vendita al pubblico rimane invariato anche quando venga disposta la restituzione degli involucri.

La vendita del sigaro « Fiume » e del trinciato di « 3ª qualità » è limitata alle Provincie che saranno determinate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 2.

I tipi di tabacchi lavorati da fumo attualmente in vendita e che non risultano compresi nella tariffa di cui all'articolo precedente, sono mantenuti in vendita fino ad esaurimento delle scorte ai prezzi precedentemente stabiliti.

Art. 3.

La vendita dei generi di monopolio è sospesa nei giorni di domenica.

Art. 4.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni sarà sospesa la somministrazione dei tabacchi ai rivenditori di generi di monopolio che si rendessero colpevoli di occultamento o di irregolare vendita al pubblico dei tabacchi.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° aprile 1942-XX e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(1256)

DECRETO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA, 27 febbraio 1942-XX.
Blocco e requisizione di manufatti di rame per uso famigliare.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, convertito in legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2384, ed il decreto 23 settembre 1935-XIII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che danno facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (ora Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra) di disciplinare l'approvvigionamento delle materie prime necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, che approva il testo delle norme per la disciplina delle requisizioni;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali relative alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo di merci, servizi ed altre prestazioni;

Ritenuta la necessità di bloccare e requisire, nell'interesse delle fabbricazioni di guerra, determinati manufatti di rame;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone i detentori depositari con tutti gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge, i seguenti manufatti di rame nuovi od usati da chiunque detenuti (privati cittadini per dotazione famigliare, ovvero pubblici enti, esercizi ed aziende industriali, commerciali od agricole): utensili da cucina e qualsiasi altro manufatto mobile di uso domestico, quali tine, conche e mestoli per acqua, caldaie da bucato e per mangime del bestiame, scaldabagni di rame non in opera, bracieri, vassoi, brocche, scaldini e simili.

Art. 2.

Sono esclusi dal vincolo di cui all'articolo precedente:

a) i paioli da polenta e le caldaie di sagoma e spessore speciali per cucine economiche;

b) i manufatti di proprietà di Stati, enti o cittadini di nazionalità straniera, purchè non appartenenti a Stati nemici;

c) i manufatti di rame bloccati con decreto del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra 28 gennaio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1942-XX, appartenenti ad industriali, artigiani o commercianti, purchè da essi denunciati a termini dell'art. 3 del decreto stesso;

d) i manufatti denunciati e riconosciuti come artistici a' sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805.

Art. 3.

I manufatti indicati nell'art. 1 verranno requisiti in proprietà, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

L'ordine di requisizione è comunicato al pubblico mercè manifesto contenente il testo integrale del presente decreto, con indicazione del giorno in cui i manufatti devono essere consegnati ai centri di raccolta da istituirsi in ogni Comune.

La pubblicazione del manifesto vale come notificazione dell'ordine di requisizione a tutti coloro che detengono i manufatti indicati nell'art. 1.

Art. 5.

La requisizione viene eseguita dall'Ente Distribuzione Rottami con sede in Milano (ENDIROT).

I Comuni, su richiesta dell'Ente, provvedono all'affissione del manifesto, mettono a disposizione dell'Ente medesimo i locali ove dovranno aver sede i centri di raccolta e lo coadiuvano in tutto ciò che è necessario per le operazioni di raccolta.

L'Ente o chi per esso rimborsa le spese per l'uso dei locali.

Art. 6.

Entro il termine fissato nel manifesto al pubblico, i detentori dei manufatti devono effettuarne la consegna ai centri di raccolta indicati nel manifesto stesso.

Art. 7.

L'Ente Distribuzione Rottami provvede all'acquisto dei manufatti di rame a mezzo della propria organizzazione di raccolta.

I raccoglitori sono muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Art. 8.

Il prezzo di requisizione dei manufatti di cui all'articolo 1, siano essi nuovi od usati, è quello stabilito dal Ministero delle corporazioni con circolare P. 793 del 1° giugno 1940-XVIII, in lire 20 al chilogramma.

L'importo viene dai raccoglitori immediatamente corrisposto e s'intende per merce di peso netto, cioè con esclusione di manici, bordi, chiodi e quant'altro non

sia di rame; tali materiali non di rame debbono essere ceduti al prezzo ufficiale del listino del Ministero delle corporazioni, agli stessi raccoglitori.

Questi rilasciano altresì agli interessati ricevuta scritta dei materiali requisiti con indicazione della indennità ad essi pagata.

Art. 9.

Coloro che violano le norme del presente decreto, sono puniti a termini della legge 8 luglio 1941-XVIII, n. 645.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1942-XX

Il Sottosegretario di Stato: FAVAGROSSA

(1257)

DECRETO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA, 20 marzo 1942-XX.
Blocco e requisizione di manufatti industriali di rame.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, convertito in legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2384, ed il decreto 23 settembre 1935-XIII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che danno facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (ora Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra) di disciplinare l'approvvigionamento delle materie prime necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, che approva il testo delle norme per la disciplina delle requisizioni;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali relative alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo di merci, servizi ed altre prestazioni;

Ritenuta la necessità di bloccare e requisire, nell'interesse delle fabbricazioni di guerra, determinati manufatti di rame;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone i detentori depositari con tutti gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge, i seguenti manufatti di rame detenuti dalle industrie appresso indicate:

a) *Industria dolciaria*:

1) pentole, casseruole, teglie, stampi e simili;
2) gelatiere e recipienti per gelati;
3) caldaie a doppi fondi di cottura;
4) bacinelle ruotanti per confetti, pastiglie, caramelle e simili;
5) attrezzature varie in rame.

b) *Industria grafica*:

1) lastre di rame per calcografia;
2) stampi (clichés) di rame;
3) catodi e lingotti per ricarica galvaniva di lastre e cilindri;
4) attrezzature varie in rame.

c) *Industria tessile*:

cilindri per la stampa dei tessuti.

Art. 2.

La quarta parte in peso dei manufatti indicati nell'articolo precedente verrà requisita in proprietà, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Il resto dei manufatti può essere adoperato dai detentori per gli scopi cui tali manufatti sono normalmente destinati, ma ne è comunque vietata la vendita, la cessione o l'alienazione senza preventiva autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 3.

L'ordine di requisizione è notificato personalmente ai detentori che abbiano denunciato o successivamente denuncino alla Confederazione fascista degli industriali (Confindustria), sui moduli a ciascuno inviati, i manufatti indicati nell'art. 1.

Viene anche affisso al pubblico mercè manifesto contenente il testo integrale del presente decreto per coloro che non ricevano l'ordine personale.

La pubblicazione del manifesto vale come notificazione dell'ordine di requisizione.

Art. 4.

La requisizione viene eseguita dall'Ente Distribuzione Rottami con sede in Milano (ENDIROT) che provvede alla notificazione dell'ordine di requisizione.

I Comuni, su richiesta dell'Ente, provvedono all'affissione del manifesto.

Art. 5.

Entro tre giorni dalla notifica dell'ordine di requisizione o dalla data di affissione del manifesto al pubblico, i detentori dei manufatti devono effettuarne la consegna all'Ente Distribuzione Rottami nella proporzione stabilita nell'art. 2.

Art. 6.

L'Ente Distribuzione Rottami provvede al ritiro ed all'acquisto dei manufatti di rame a mezzo della propria organizzazione di raccolta.

I raccoglitori sono muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Art. 7.

Il prezzo di requisizione dei manufatti di cui all'art. 1, è quello stabilito dal Ministero delle corporazioni con circolare P 793 del 1° giugno 1940-XVIII, in lire 20 al chilogramma.

L'importo viene dai raccoglitori immediatamente corrisposto e s'intende per merce di peso netto, cioè con esclusione di accessori di metallo diverso dal rame; tali materiali non di rame debbono essere ceduti al prezzo ufficiale del listino del Ministero delle corporazioni, agli stessi raccoglitori.

Questi rilasciano altresì agli interessati ricevuta scritta dei materiali requisiti con indicazione della indennità ad essi pagata.

Art. 8.

Coloro che violano le norme del presente decreto, sono puniti a termini della legge 8 luglio 1941-XVIII, n. 645.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1942-XX

Il Sottosegretario di Stato: FAVAGROSSA

(1258)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 18 marzo 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cormano, in Provincia di Milano.

(1248)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 31 marzo 1942-XX - N. 60

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	(1) 23,42-22,98
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,8020	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,53	4,520
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976

Rendita 3,50 % (1906)	0,20
Id. 3,50 % (1902)	77,70
Id. 3 % lordo	56,675
Id. 5 % (1935)	93,775
Redimibile 3,50 % (1934)	75,475
Id. 5 % (1936)	95,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,50
Buoni Tesoro novenn. 4 % scad. 15-2-1943	98,325
Id. Id. Id. 4 % Id. 15-12-1943	98,15
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	98,25
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,45
Id. Id. Id. 5 % Id. febbr 1950	97,50
Id. Id. Id. 5 % Id. settemb 1950	97,075

(1) 23,42 per versamenti dei debitori dell'Unione doganale italo-albanese 22,98 per pagamenti ai creditori dell'Unione doganale italo-albanese.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 107.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 858929 di L. 116,65, rilasciata il 14 marzo 1940 dalla Esattoria di Campobasso, per il pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Conti Dante fu Filippo e Montella Francesca, secondo l'art. 44 del ruolo fabbricati del comune di Campobasso, con delega a Conti Dante fu Filippo per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 108.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 523253 di L. 116, rilasciata il 29 febbraio 1940 dalla Esattoria di Magliano Veneto per il pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Franchetto Giuseppe fu Bortolo, secondo l'art. 5 del ruolo terreni del comune di Quinto di Treviso, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Franchetto Giuseppe fu Bortolo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 109.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 364919 di L. 83,35, rilasciata il 25 giugno 1940 dalla Esattoria di Alessandria Rocca, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (1936) di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Salvato Michele fu Gaetano e Mangione Elisabetta fu Domenico, secondo l'art. 11 del ruolo fabbricati del comune di Alessandria Rocca, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Salvato Michele fu Gaetano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 110.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 163286 di L. 83, rilasciata dall'Esattoria di Scopa in data 11 giugno 1937 per il pagamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (1936) di cui al R. de-

creto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Patrosso Rosa Teresa fu Carlo e Carlo, secondo l'art. 7 del ruolo terreni del comune di Rassa, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla Banca popolare coop. an. di Navara - Agenzia di Scopa.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 111.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 623215, serie 7ª, di L. 450, rilasciata l'11 febbraio 1938 dall'Esattoria di Messina per versamento 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siracusano Concettina fu Francesco e Inferrera Nicolina di Antonino secondo l'articolo 4085 fabbricati del comune di Messina, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Siracusano Concettina fu Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(365)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente S. Stefano di Camastra, in provincia di Messina.

Con R. decreto 20 settembre 1941-XIX, n. 3859, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo successivo, al registro n. 5, foglio n. 49, è stato determinato, ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267, il perimetro del bacino montano del torrente S. Stefano di Camastra, in provincia di Messina.

(1246)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rieti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 16 febbraio 1941-XIX, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti;

Veduto il proprio provvedimento in data 6 marzo 1941-XIX, con il quale il conte cav. ing. Leopoldo Pullè è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza del Monte suddetto;

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le proprie dimissioni e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'ing. Maurizio Bock è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del conte cav. ing. Leopoldo Pullè, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1222)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rieti.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo. Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 16 febbraio 1941-XX, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti;

Veduti i propri provvedimenti in data 16 febbraio e 6 marzo 1941-XIX, con i quali furono rispettivamente nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per la amministrazione della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione del Monte di credito su pegno predetto;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 15 maggio 1942-XX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1223)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Sebastiano » di Navelli, in liquidazione, con sede in Navelli (L'Aquila).

Nella seduta tenuta il 2 marzo 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Sebastiano » di Navelli, in liquidazione, con sede in Navelli (L'Aquila), il cav. Ercole Santucci fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

(1167)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale dei Regi istituti dei sordomuti (grado 12°, gruppo B).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento generale per l'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, e ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizione di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX con il quale è stato autorizzato durante l'anno 1942, l'espletamento del concorso a posti di assistente nel ruolo del personale dei Regi istituti dei sordomuti;

Decreta:

Art. 1.

Con riserva di bandire apposito concorso per gli aspiranti che attualmente sono richiamati alle armi, è indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale dei Regi istituti dei sordomuti, di cui due posti riservati al personale maschile e due posti riservati al personale femminile (grado 12°, gruppo *B*).

Al concorso possono essere ammessi i cittadini albanesi qualora siano in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 2.

Al personale che sarà assunto in seguito al concorso, sarà corrisposto durante il periodo di prova (un anno, art. 28 del R. decreto 21 luglio 1925, n. 1995) l'assegno di cui all'articolo 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nella misura di L. 620 mensili di cui al decreto del Ministero delle finanze in data 2 luglio 1929 e che per le successive variazioni viene elevato a L. 710.

Conseguita la stabilità, al detto personale sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 12°, gruppo *B*, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, modificata dalle leggi 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, e 14 aprile 1941-XIX, n. 646, oltre l'aggiunta di famiglia spettante ai termini di legge.

Art. 3.

Chi intende partecipare al concorso dovrà, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, presentare domanda in carta legale da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine elementare). I concorrenti che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero, ovvero dimostrino di essere chiamati alle armi oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda salvo a corredarla dei prescritti documenti e titoli non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione precisa del cognome, nome, paternità, luogo di nascita e di residenza e contenere l'elencazione dei documenti allegati. Essa dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione dei candidati al P.N.F. o alla G.I.L. o ai Gruppi universitari fascisti. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'A.O. dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza di operazioni di guerra nell'attuale conflitto. Gli aspiranti ex-combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'inscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dev'essere rilasciato dal segretario (o dal vice-segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice-segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì interruzione e sarà rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice-segretario federale facente funzione di segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

I feriti per la causa fascista, a corredo del certificato attestante che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro inscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero: quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto a ratifica come per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati

attestanti la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno portare il visto di ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da uno dei Vice-segretari, o di un componente il Direttorio nazionale;

b) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata la età di anni 30.

Tale limite è elevato di cinque anni: per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; oppure abbiano, in servizio militare non isolato all'estero, preso parte a relative operazioni militari dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII; ovvero abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate o in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Il limite stesso è elevato a 39 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1936-XIV per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi in servizio non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, oppure in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti; per tutti gli ex-combattenti decorati al valor militare e per coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni: per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, prima del 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati, è elevato, poi, di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti, la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente paragrafo, purchè per gli effetti di tale cumulo, il limite massimo di età non superi i quarantacinque anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali;

c) diploma originale o copia notarile autentica, di maturità o licenza o abilitazione di istituti medi di 2° grado;

d) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento di diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico su carta da bollo di L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da difetti e da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista e per la difesa delle Colonie dell'A.O., o per servizio militare non isolato all'estero, o in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, relativo all'ultimo biennio, rilasciato su carta da bollo da L. 4, con espressa dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua residenza attuale.

Nel caso in cui il concorrente, nel periodo di tempo al quale deve riferirsi il certificato, abbia dimorato in più luoghi, il certificato è rilasciato dopo che siano state assunte, ove occorra, le necessarie informazioni presso i Comuni nei quali il concorrente abbia dimorato per un periodo di tempo superiore a due mesi;

g) certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del concorrente;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. E ciò agli effetti dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico.

Il detto stato di famiglia va prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa. Gli aspiranti coniugati dovranno produrre anche una dichiarazione su carta libera attestante se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, la data di matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

i) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata, rilasciato da una Amministrazione statale, nel quale caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che si trovano in una delle condizioni contemplate dall'art. 3, lettera *b*), 1° capoverso, del presente decreto, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

m) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Ciascun concorrente potrà documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e produrre ogni altro documento, comprese le pubblicazioni, che valga ad attestare la sua capacità ad espletare le mansioni cui è chiamato.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito a operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista e per la difesa delle Colonie dell'A.O., oppure in servizio militare non isolato all'estero, ovvero in dipendenza di operazioni di guerra nell'attuale conflitto dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato (su carta da bollo di L. 4) rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I candidati feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno produrre i relativi brevetti.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *d*), gli italiani non regnicoli; dalla presentazione di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), i candidati che alla data del presente decreto, già prestino servizio in seguito ad incarico ufficiale, come assistenti nei Regi istituti dei sordomuti

di Roma, Milano e Palermo o abbiano un impiego di ruolo presso l'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'ufficio dal quale dipendono comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa e il loro stato di servizio.

I candidati che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *l*), del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore, quella del podestà dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore del Re Imperatore.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del Tribunale. La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *b*) *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), quando riguardino persone povere purchè in ciascun atto sia fatto menzione del relativo certificato d'indigenza rilasciato dall'autorità di P. S.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale dell'ordine elementare - Div. 2ª) dopo il termine di cui all'art. 3 del presente bando e che non saranno corredate dei documenti prescritti, non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I cittadini albanesi, i quali aspirino a partecipare al concorso bandito dal presente decreto, devono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano.

Per tali documenti da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese devono essere osservate le seguenti norme:

l'atto di nascita e il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile, vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato medico dev'essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'Interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dalla questura del circondario, dev'essere legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

la firma del notaio che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione, successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese deve consistere in una copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 5.

L'esame di concorso consisterà di una prova scritta e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. La prova scritta si svolgerà presso il Ministero dell'educazione nazionale.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quella orale saranno tenute.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale. Per tale prova saranno assegnate otto ore ai concorrenti.

La prova orale avrà per oggetto: elementi di diritto corporativo e la storia di Roma e d'Italia; la geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare; l'aritmetica e i primi elementi di geometria piana; la speciale legislazione sulla istruzione dei sordomuti e nozioni generali di statistica.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex-combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che hanno partecipato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, o anche che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed in fine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868 e nella legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà stabilita con mio decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(1250)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 90 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3841;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040-24-208995 in data 10 marzo 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 90 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

Roma, addì 10 marzo 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

CONCORSO A 90 POSTI DI ALUNNO D'ORDINE IN PROVA DEGLI UFFICI

Graduatoria degli idonei.

1. Ricca Guglielmo
2. Prestopino Attilio
3. Conti Piero
4. La Bua Vincenzo
5. Povegliano Enrico
6. Coppola Raffaele
7. Del Vecchio Giuseppe
8. Elia Paolo
9. Del Carria Danilo
10. Ferrari Bruno
11. Del Monaco Donato
12. Bianchini Aldo
13. Galli-Tognotta Leo
14. Gueli Attilio
15. Rossi Ugo
16. Tassini Aldo
17. Zampini Enzo
18. Vinciguerra Salvatore
19. Massari Aldo
20. Tacconi Mario
21. Ceretti Amedeo
22. Staccioli Vezio
23. Bertino Pietro
24. Pasetto Francesco
25. Pepe Carlo
26. Lauchard Eugenio
27. Angioni Eugenio
28. Polli Adriano
29. La Buia Salvatore
30. Casini Antonio
31. Feliziani Marcello
32. Giorgetti Aldo di Agostino
33. Gherardi Riccardo
34. Marzuoli Mario
35. Cresci Alberto
36. Tarricone Luigi
37. Serni Ubaldo
38. Valeri Valerio
39. Iannone Antonio
40. Tallercio Giuseppe
41. Fabbri Raffaello
42. Amendolare Mauro
43. Gargiani Ennio
44. Colamaria Filippo
45. Castrica Alberto
46. Buldrini Giuseppe
47. Paragatti Roberto
48. Pasqua Michele
49. Manetti Federigo
50. Pellegrino Giuseppe
51. Cervellini Giuseppe
52. Signori Giacomo
53. Giampietro Silvio
54. Lamarra Corrado
55. Terrosi Renato
56. Agostinelli Gildo
57. Musumeci Luigi
58. Giani Otello
59. Capecchi Roberto
60. Aliotti Nicola
61. Cecchi Giovanni
62. Manservigi Alfredo
63. Germani Antonio
64. Marani Tebaldo
65. Volpini Giovanni
66. Conti Remo
67. Sardo Giuseppe
68. Rubbi Bruno
69. Ferino Renato
70. Crespi Walter
71. Cordova Vincenzo
72. Cerasoli Bruno
73. Putignani Ulisse
74. Volpi Eugenio
75. Venturi Virgilio
76. Danisi Vito
77. Zuccarino Giovanni
78. Puglisi Carmelo.
79. Vittuari Carlo
80. Cerbone Gennaro
81. Toni Giovanni
82. Cioni Valentino
83. Capri Pietro
84. Sgarzi Carlo
85. Pucci Marcello
86. Rodriguez Ugo
87. Zarro Vincenzo
88. Passarella Ottorino
89. Cammelli Dante
90. Albanesi Arnaldo
91. Merlino Guido
92. Sterlicco Mario
93. Golini William
94. Santocchia Bruno
95. Pizzolante Ettore
96. Parascani Aldo
97. Mutti Uberto
98. Pecchioli Egidio
99. Cancrini Alberto
100. Martini Giuseppe
101. Fancelli Fernando
102. Iacovone Gino
103. D'Annibali Enzo
104. Frangipani Carlo
105. Consoli Salvatore
106. Pone Armando
107. Cardarelli Ferruccio
108. Girani Cesare
109. Bronzi Luigi
110. Musti Benedetto
111. Pierandrei Eraldo
112. Puopolo Aldo
113. Pecchini Sergio
114. Burrei Remo
115. Dati Luigi
116. Rivara Massimo
117. Capri Francesco
118. Sbernini Bruno
119. Nicola Antonio
120. Sereni Fosco
121. Bassi Amato
122. Rustichelli Bartolomeo
123. Luca Antonio
124. Matti Roberto
125. Lana Rolando
126. La Monica Antonio
127. Di Centa Aldo
128. Fiorillo Giuseppantonio
129. Mazzeschi Renato
130. Saccone Ortensio
131. Girelli Luigi
132. Govoni Vinicio
133. Rampioni Brenno
134. D'Augè Vincenzo
135. Santagati Francesco
136. Maccagno Luigi
137. De Paoli Elio
138. Zanus Guerrino
139. Noto G. Battista
140. Di Puccio Diano
141. Lupi Roberto
142. Stopponi Mario
143. Gatto Paolo
144. D'Accordi Girolamo
145. Cesaroni Arrigo
146. Pavlin Stanislao
147. Tomassini Carlo
148. Simonetto Giovanni
149. Castorina Libero
150. Tartarini Remo
151. Ferorelli Renato
152. Ficili Vincenzo
153. Serni Giuseppe
154. Spalla Elio
155. Gianferrari Leonardo
156. Palini Annesio
157. Stella Ugo
158. Malabaila Secondo
159. Pierucci Oscar
160. Giusto Ernesto
161. Giordani Luigi
162. Russo Francesco
163. Tenti Telemaco
164. Magliocchetti Claudio
165. Chignola Adelio
166. Altobelli Decio
167. Zunarelli Luciano
168. Tuscano Antonio
169. Mercurio Luigi
170. Bianchi Cesare
171. Rizzo Adolfo
172. Santoemma Nicola
173. Trapani Giuseppe
174. Modica Eliseo
175. Claps Paolo
176. Pinzani Dino
177. Franco Francesco
178. Di Fazio Andrea
179. Improta Roberto
180. Podestà Francesco
181. De Salvia Gustavo
182. Santamaria Mario
183. Martini Aroldo
184. Gallina Luigi
185. Cioni Oreste
186. Galluzzo Gaspare
187. Pavone Giuseppe
188. Sicher Pio
189. Donatelli Michele
190. Chirillo Francesco
191. Fuzzi Vittorio
192. Quagliano Giovanni
193. Piccione Giovanni
194. La Gorga Arcangelo
195. Calvelli Renato
196. Dadaglio Giuseppe
197. Devitofrancesco Giuseppe
198. Tardi Giuseppe
199. Rossetti Rolando
200. Selmi Armando
201. Pasquini Renato
202. Barbarich Vittorio
203. Degl'Innocenti Narciso
204. Papiccio Antonio
205. Pacini Natale
206. Pescosolido Guido
207. Tringali Giuseppe

(1187)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.